

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**(nel giudizio Ric. N. 8806/2024)**

Per l'AVV. **LUCIA ANTONIETTA SALERNO** nata a Policoro (MT) il 13/12/1978, (C.F. SLRLNT78T53G786W) e residente in Tursi (MT) alla via Romania n. 2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso principale, dall'Avv. Nicola Lonoce (cod. fisc. LNCNCL71A26D761J) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Francavilla Fontana (BR) alla Via San Francesco D'assisi n. 205 domicilio digitale PEC: [lonoce.nicola@coabrindisi.legalmail.it](mailto:lonoce.nicola@coabrindisi.legalmail.it)

**CONTRO**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. 80184430587, con sede in Roma, via Arenula n. 70, in persona del Ministro e, comunque, del legale rappresentante pro tempore (indirizzo PEC censito nel Registro I.P.A. [gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)), con domicilio ex lege presso l'avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde [gs.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:gs.rm@mailcert.avvocaturastato.it)),

**NONCHÉ CONTRO**

FORMEZ PA-CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., c.f. 80048080636, con sede in Roma, viale Marx n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore (indirizzo PEC censito nel Registro I.P.A. [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it)), con domicilio anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)),



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, c.f. 80188230587, con sede in Roma, piazza Colonna n. 370, in persona del presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, del legale rappresentante pro tempore (indirizzo PEC censito nel Registro PP.AA. [attgiudiziaripcm@pec.governo.it](mailto:attgiudiziaripcm@pec.governo.it) e indirizzo PEC censito nel Registro I.P.A. [usg@mailbox.governo.it](mailto:usg@mailbox.governo.it)), con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)),

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI–DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, c.f. 80243510585, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 116, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, del legale rappresentante pro tempore (indirizzo PEC censito nel Registro I.P.A. [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)), con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n.12 indirizzo PEC censito nel Registro Reginde [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)),

la COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – RIPAM, presso FORMEZ PA–Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., con sede in Roma, viale Marx n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore (indirizzo PEC [ripam@pecgoverno.it](mailto:ripam@pecgoverno.it)), con domicilio anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)),

#### NONCHÉ NEI CONFRONTI

Dell'Avv. **Papa Antonio** (C.F. PPANTN91T23B963J) nato il 23/12/1991 in CASERTA (CE) e residente alla VIA VIGONE N. 41 Comune CAIVANO (NA) il cui indirizzo pec [antonio.papa@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:antonio.papa@avvocatinapolinord.legalmail.it) è stato estratto dal registro INI-Pec;

Della **Dott.ssa Scevola Miriam Grazia** (C.F. SCVMMG88R61D851Y) nata il 21/10/1988 in GAGLIANO DEL CAPO (LE) e residenza VIA CESENATICO - Mancaversa N. 50 Comune TAVIANO (LE).

Della **Dott.ssa Capurso Rossana** (C.F. CPRRSN87P43A662G) nata il 03/09/1987 in BARI (BA) e residente in Via Federico EPIFANIA N. 247 Comune CAPURSO (BA).

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

**- Nei limiti dell'interesse del ricorrente**

1) del provvedimento, di contenuto sconosciuto, adottato dalla Commissione Ripam, con il quale sono state validate le rettifiche della graduatoria dei vincitori del 26/08/2024 approvate dalla Commissione d'esame del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" in relazione al codice del Distretto di Bari (BA), pubblicata in data 12/09/2024:

2) della "Graduatoria vincitori rettificata" e della "Graduatoria finale rettificata" del predetto Concorso riferite al Profilo amministrativo (Codice BA), pubblicate sul sito ufficiale INPA in data 12/09/2024, nella parte in cui non assegna alla ricorrente il punteggio complessivo di **27,8 punti** ad essa spettanti, per le stesse motivazioni già esposte nel ricorso originario;

3) Di ogni atto e/o verbale attinente la formulazione della Graduatoria di merito rettificata aggiornata del 12.09.2024, sebbene allo stato sconosciuto;

4) Ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale tra cui:

a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori;

b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;

d. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto;

e. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;

5) del **VERBALE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE 3 PUNTI PER LA ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE** conosciuto solo in data 23/09/2024 all'esito del deposito del predetto documento ad opera della amministrazione resistente solo in data 21/09/2024.

6) unitamente ad ogni altro atto già impugnato con il ricorso principale.

#### **E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA**

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione all'annullamento del quesito n. 24 e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

#### **FATTO**

I fatti di causa già esaustivamente rappresentati nel ricorso qui si intendono per richiamati e trasfusi.

- L'odierna deducente con il ricorso introduttivo nel giudizio **NRG 8806/2024** ha impugnato l'esito della prova selettiva scritta e la valutazione dei titoli posseduti, e ogni altro atto

discendente e consequenziale, chiedendo la rettifica del punteggio nell'ambito della Graduatoria finale del concorso, pubblicata il 27/06/2024.

- Il Tar Lazio a seguito della introduzione del ricorso con Decreto presidenziale Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 settembre 2024.

- Ed in vero, successivamente alla proposizione del ricorso l'odierna istante ha appreso che la Commissione d'esame ha rettificato la graduatoria dei vincitori del Concorso oggetto del giudizio riferita al **profilo di Addetto all'Ufficio per il processo**, pubblicando sul sito ufficiale dell'INPA Formez in data 12 settembre 2024 una nuova "Graduatoria vincitori rettificata Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Bari, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP\_BA – 121;

- Dalla lettura di quest'ultima graduatoria l'Avv. Salerno ha verificato di non essere stata nuovamente inserita in graduatoria una posizione utile.

- nelle more del giudizio originario il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con memorie in vista della camera di consiglio del 24/09/2024 depositava per la prima volta in data 21/09/2024 **il verbale di valutazione dei Titoli.**

- da tale documento si evince chiaramente che alla ricorrente non è stato attribuito il punteggio di 3 punti relativi alla abilitazione alla professione forense in quanto a detta della amministrazione resistente la dichiarazione della ricorrente al momento della domanda fosse insufficiente.

-Si riporta la dichiarazione rilasciata dall'Avv. Salerno:



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

Tipo: **Abilitazione**  
Denominazione: **Abilitazione professionale**  
Descrizione: **Abilitazione professionale**  
Rilasciato da: **Corte di Appello di Potenza**  
Indirizzo: **Potenza**  
Conseguito in data: **22/11/2011**  
Durata: **0**  
 Conseguito all'estero

- Sul punto occorre sottolineare che dalla dichiarazione dell'Avv. Salerno risulta evidente che l'abilitazione, che è stata rilasciata dalla Corte d'Appello di Potenza, si riferisca univocamente alla abilitazione professionale forense, anche perché non risulta alla scrivente difesa che le corti d'appello rilascino altre abilitazioni;

- Inoltre, ancora una considerazione, già con pec del 16/06/2024 a seguito della pubblicazione del 14/06/2024 della prima versione della graduatoria, l'Avv. Salerno produceva alla Formez tutta la documentazione relativa ai titoli di studio rimarcava in ordine alla abilitazione che trattasi di abilitazione alla professione di avvocato, ma, nonostante ciò, la PA illegittimamente non la inseriva nella graduatoria "definitiva" del 27/06/2024.

- In capo all'istante, permane, pertanto, l'interesse a coltivare il ricorso introduttivo del giudizio estendendo le censure con lo stesso proposte ai provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e meglio specificati nell'epigrafe dell'atto.

\*\*\*\*\*

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**1.VIOLAZIONE DI LEGGE: ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 6, CO. 3 E DELL'ART. 3, CO. 4 DEL BANDO DI CONCORSO PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 8, CO. 2, DEL D.P.R. N. 487/1994. IN SUBORDINE. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 6, CO. 3 E DELL'ART. 3,**



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

**CO. 4 DEL BANDO DI CONCORSO, OVE INTERPRETATO IN SENSO LESIVO PER LA RICORRENTE E NELLA PARTE DI INTERESSE.**

Dispone l'art. 6, co. 3 del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024 (All. 4): "Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti...". Poiché poi, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del bando di concorso sopra citato, "La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10", è evidente che il disposto di cui all'art. 6, co. 3 del medesimo bando, nel fissare in 15 punti, il valore massimo attribuibile ai titoli valutabili, si riferisce a 15/30. Orbene, ai sensi del disposto di cui all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", "Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli".

È evidente, pertanto, che il combinato disposto di cui all'art. 6, co. 3 ed all'art. 3, co. 4 del bando di concorso per cui è causa viola apertamente la norma di cui all'art. all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994, in quanto consente l'attribuzione ai candidati di un punteggio "per titoli" superiore al massimo consentito di 10/30. Del resto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7 co. 1, del Bando (All. 4) il punteggio massimo conseguibile da un candidato per la sola prova scritta era di 30/30, è sufficiente scorrere la Graduatoria rettificata vincitori per il distretto di Corte d'Appello di Bari, pubblicata sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 14/15 giugno 2024 (All.1), per rinvenire nella posizione "1" della stessa un punteggio finale di 42,25 (attribuito al candidato Balzano Cristina), che conferma l'attribuzione al relativo candidato di un punteggio per titoli superiore a 10/30. Perché, altrimenti, ammesso che tale



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

candidato abbia conseguito per la sola prova scritta il punteggio massimo di 30/30, con la somma 10 dei punti per titoli, questi non avrebbe potuto conseguire punteggio totale superiore a 40/30. Ed, in mancanza di una pubblicazione della graduatoria integrale degli idonei nel concorso in oggetto per il codice di concorso "BA" con esplicitazione, per ciascun candidato idoneo, dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito, è lecito presumere che anche ad altri candidati, collocatisi nelle posizioni precedenti a quella dell'odierna ricorrente, sia stato attribuito un punteggio totale per titoli superiore al massimo consentito di 10/30. Per i motivi sopra esposti, la valutazione per titoli assegnata dall'Amministrazione ai sopra riportati candidati deve intendersi del tutto illegittima, perché eseguita in aperta violazione di quanto disposto dall'art. all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994, con effetti pregiudizievoli per la ricorrente.

Rilevata tale palese illegittimità, l'Ecc.mo Tar adito non potrà che disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse azionato. Per i medesimi motivi sopra esposti, si chiede sin d'ora che l'Ecc.mo TAR adito voglia ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della Graduatoria rettificata finale di merito del "Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", per il codice di concorso "BA" distretto di Corte d'Appello di Bari, con l'esplicitazione, per ciascun candidato dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito per gli stessi, onde poter verificare l'eventuale attribuzione ad altri candidati, collocatisi nelle posizioni precedenti a quella dell'odierna ricorrente, di un punteggio totale per titoli superiore al massimo consentito di 10/30.

## ***2. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA GRADUATORIA RETTIFICATA FINALE E DEI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DELLA STESSA.***

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati, determinando l'illegittimità dell'intero procedimento concorsuale, vizia altresì per illegittimità derivata- la graduatoria RETTIFICATA finale, l'elenco vincitori ed i provvedimenti di approvazione della graduatoria stessa. Anche



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

detti atti e provvedimenti, pertanto vengono in tale sede impugnati, perché ne venga dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, vengano annullati;

**3. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10 DEL BANDO DI CONCORSO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IN SUBORDINE.**

Illegittimità degli artt. 2, 3, 8 e 9 del bando di concorso, ove interpretati in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse. Come anticipato in punto di fatto, la ricorrente ha maturato, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. a) e b) del bando di concorso, il diritto all'assegnazione di un punteggio complessivo per titoli pari a 6,80 punti, con un punteggio complessivo pari a 27,80. Tuttavia, dalla lettura delle due graduatorie dei vincitori pubblicate (doc. n. 1 e 2 bis) e dei punteggi riconosciuti a questi, si deduce in maniera chiara che l'Amministrazione gli ha assegnato un punteggio inferiore a quello spettantegli, in quanto in tali graduatorie i candidati dichiarati vincitori, dalla posizione 115 a seguire, hanno riportato tutti punteggi finali inferiori a quello complessivo che avrebbe dovuto essere riconosciuto all'odierna ricorrente pari a 27,80. Sul punto va precisato che, poiché l'amministrazione precedente ha pubblicato, in data 14/15.06.2024, la prima graduatoria del concorso con i soli nominativi dei 121 vincitori, con il relativo punteggio e senza l'indicazione del loro collocamento in graduatoria per diritto a Riserva e/o a Preferenza (All. 1), e poiché la stessa non ha risposto alla richiesta di chiarimenti dell'odierna ricorrente a mezzo Pec del 16.06.2024 (All. 10), l'Avv. Salerno non è stata messa nella possibilità di verificare se, nella ridetta graduatoria rettificata vincitori, i candidati dichiarati vincitori, dalla posizione 115 a seguire, che hanno riportato tutti punteggi finali inferiori a quello complessivo che avrebbe dovuto esserle riconosciuto pari a 27,80, avessero o meno diritto a Riserva e/o a Preferenza. Tuttavia, la prova che l'Amministrazione precedente abbia attribuito all'odierna ricorrente un punteggio per titoli inferiore a quello spettantele viene fornita, altresì, dal successivo Provvedimento per scorrimento del 27.06.2024 (ALL. 3),". Per i suesposti motivi, in assenza di riscontro alla richiesta di accesso alla propria posizione in graduatoria con conoscenza del punteggio complessivo attribuitogli, la valutazione per i titoli



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

assegnata dall'Amministrazione all'odierna ricorrente, evidentemente inferiore ai 6,8 punti dovuti, deve intendersi al momento priva di qualsiasi motivazione, e per ciò stesso meritevole di annullamento. Senza voler supplire alla carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati, e con riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disponibilità della documentazione completa del procedimento, può precisarsi per mero scrupolo di completezza espositiva che la **ricorrente, già con la comunicazione pec del 16.06.2024, ed in assenza di altre indicazioni, ha ritenuto opportuno precisare quale avrebbe dovuto essere il proprio corretto punteggio finale.**

Ciò nonostante, l'Amministrazione ha proceduto ad alcuna rettifica della graduatoria del 27.06.2024, pubblicando la graduatoria del 26/08/2024 con conferma dell'esclusione della ricorrente dai vincitori.

Per i motivi sopra esposti, l'erroneo punteggio finale attribuito all'Avv. Salerno è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze documentali e la mancata valutazione dei chiarimenti forniti dalla candidata in sede endoprocedimentale.

Qualora l'Amministrazione avesse, erroneamente e malauguratamente, ommesso di riconoscere all'odierna ricorrente 1,80 punti per il voto di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) pari a 105/110, va precisato che tale titolo presentato è pienamente valutabile ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. a) del bando, in quanto voto di laurea riferito "al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso". Sempre per estremo scrupolo difensivo, e sempre senza intendere supplire ai lamentati vizi di istruttoria e di motivazione, qualora l'Amministrazione avesse, erroneamente e malauguratamente, ommesso di riconoscere all'odierna ricorrente 1,5 per il diploma di specializzazione e gli ulteriori 0.5 punti per il Master e i gli ulteriori tre punti per l'abilitazione alla professione di avvocato va precisato che tali titoli presentati sono pienamente valutabili ai sensi dell'art. 6, co.3, lett. b) del bando, quale "ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso" in quanto esso non costituisce "il



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso”. Naturalmente, nel caso in cui l’Ecc.mo Collegio ritenesse che le sopra richiamate disposizioni del bando siano suscettibili di essere interpretate nel senso qui denegato, e pregiudizievole per la ricorrente, non potrebbe che rilevarne l’illegittimità e disporre l’annullamento, nei limiti dell’interesse azionato.

**4.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 4 E 8, COMMA 1 DELLA LEX SPECIALIS –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 COST. – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Secondo quanto già ampiamente esposto in parte narrativa, l’Amministrazione resistente ha omesso di inserire la ricorrente nella graduatoria rettificata di merito del concorso di cui è causa, pur avendo la stessa conseguito un punteggio analogo o addirittura superiore ad altri candidati che invece sono stati inspiegabilmente inseriti.

È evidente, dunque, come l’attività amministrativa sia stata posta in essere in violazione della normativa rilevante rintracciabile, *in primis*, nella *lex specialis*, che l’Amministrazione resistente ha violato in riferimento agli artt. 3, comma 4 e 8, comma 1 del bando di concorso. Invero, il comma 4 dell’art. 3 prevede che *“La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso [...] redige la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito [...] in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l’assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’articolo 11”*.



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

Coerentemente, l'art. 8, comma 1, rubricato "*Graduatorie definitive di merito*", prevede esplicitamente che "*Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9 [...]*".

Nella fattispecie di cui è causa, l'Amministrazione resistente, tuttavia, non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria rettificata impugnata, atteso che:

- ha escluso l'Avv. Salerno dalla graduatoria definitiva di merito, pur inserendo candidati con punteggi inferiori così violando palesemente l'obbligo di redigere l'atto conclusivo della procedura concorsuale "*sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta*";

**- non ha preventivamente comunicato a ciascun candidato il punteggio attribuito sulla base dei titoli, giacché, ad oggi l'Avv. Salerno non ha potuto verificare se, ad esempio, la ragione della sua esclusione risieda in un'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda.**

Da tali illegittimità è derivato il pregiudizio inaccettabile del mancato inserimento dell'Avv. Salerno nel posto legittimamente spettante sulla base del punteggio conseguito, con ulteriore violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che del principio del legittimo affidamento.

E invero, non v'è chi non veda come l'Amministrazione resistente, nella fattispecie di cui è causa, abbia trattato in maniera differente situazioni analoghe, o ancor peggio abbia privilegiato candidati con punteggi inferiori rispetto all'odierna ricorrente, la quale è stata totalmente esclusa dalla graduatoria rettificata di merito impugnata e dalle conseguenti procedure assunzionali.



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

In proposito, si ribadisce che, sulla base delle previsioni bando di concorso inerenti la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e della votazione conseguita in seno alla prova scritta, all'Avv. Salerno sarebbe spettato un punteggio pari a **27,80** che le avrebbe consentito di essere inserita al n. 115 della graduatoria. Diversamente, la stessa non è proprio stata inserita e in ragione della sua esclusione si è vista superare da ben 7 candidati con punteggio inferiore.

È evidente, dunque, come l'inspiegabile e illegittima esclusione subita dalla ricorrente sia così grave da connotare la descritta attività amministrativa come irragionevole, arbitraria e illogica e dunque viziata da eccesso di potere.

Peraltro, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dalla ricorrente nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito.

Siffatto illegittimo *agere* amministrativo, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso di cui è causa per il distretto della Corte d'appello di Bari, e conseguentemente di poter conseguire la tanto ambita assunzione per la posizione oggetto di concorso, con ulteriore violazione del principio del *favor participationis*.

**5. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

Senza recesso alcuno dalle difese dei motivi che precedono, la fattispecie sin qui esaminata rende l'attività amministrativa censurabile anche per violazione dell'art. 10 del bando di concorso, rubricato "*Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso*". Tale disposizione ha previsto espressamente che "*La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta*



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

***graduatoria sarà pubblicata sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia”.***

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1 d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che *“Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e **le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”**.*

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle **graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.**

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione, essendo la stessa stata stilata senza indicazione alcuna delle riserve previste dal bando, oltre che in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Difatti, con particolare riferimento al distretto di Corte d'appello di Bari, l'Amministrazione resistente ha indicato, in calce all'elenco dei vincitori *“numero idonei residui post rettifica graduatoria:286”*.

In altri termini, è l'Amministrazione stessa ad avere ammesso di avere agito in palese difetto di istruttoria, oltre che in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, invero, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame.

Diversamente, la Procedente ha preferito adottare una graduatoria di merito per sua stessa ammissione incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Parimenti del tutto incomprensibile appare la graduatoria rettificata del 26/08/2024 pubblicata il 12/09/2024 a quale riporta alla posizione **ex 64 nessun soggetto** e alla posizione 73 bis ex 141 Tiziana Dioguardi tanto a conferma che la p.a. ha agito in totale dispregio dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Il pregiudizio che ne deriva è di enorme portata ove si noti che la ricorrente, ad oggi, conosce il punteggio legittimamente spettante unicamente in ragione delle inequivocabili disposizioni del bando, le quali, tuttavia, non sono state minimamente applicate dall'Amministrazione resistente. Prova ne è che, malgrado il punteggio conseguito dall'Avv. Salerno sia superiore a quello di tantissimi candidati, la stessa non è stata inserita in graduatoria, né tanto meno ammessa alla partecipazione alle procedure assunzionali.

**6. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.**

L'art. 6 della lex specialis, per quanto qui di interesse, prevede che: "3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti: [...] b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: - master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00; - master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50; - diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica): punti 1,50...c)punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;". Come anticipato in fatto, l'Avv. Salerno ha dichiarato di avere conseguito l'abilitazione alla professione rilasciata dalla Corte d'Appello di Potenza e tanto non poteva



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

assolutamente ingenerare alcun dubbio sulla circostanza che essa si riferisse alla abilitazione alla professione d'avvocato, tuttavia l'Amministrazione resistente non le ha conferito il relativo punteggio pari a 3, ciò malgrado la ricorrente avesse precipuamente indicato tale titolo nella domanda, preoccupandosi di definirlo con precisione, al contrario di quanto sostenuto dalla P.A. resistente, inoltre a tutto voler concedere in data 16/06/2024 con istanza di correzione della graduatoria l'Avv. Salerno rimarcava ulteriormente tale requisito, di tal che, se l'Amministrazione avesse agito correttamente, l'Avv. Salerno avrebbe ottenuto un punteggio pari a 27,80 che le avrebbe dato diritto all'inserimento in graduatoria in una posizione utile ai fini dell'assunzione presso il Ministero della Giustizia. Diversamente, l'Amministrazione si è limitata ad affidarsi al meccanismo computerizzato di attribuzione del punteggio, senza procedere ad alcuna attività istruttoria sull'istanza dell'avv. Salerno. Nella fattispecie di cui è causa, dunque, l'Amministrazione ha violato l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, ai sensi del quale "Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il 12 compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali". Ne deriva che, nel caso in cui – come certamente avvenuto nella specie – il responsabile del procedimento non dovesse procedere ai necessari accertamenti, affidando l'istruttoria agli automatismi degli algoritmi concorsuali, l'Amministrazione incorre in un inequivocabile difetto di istruttoria. In proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che "il ricorso all'algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento, sull'obbligo di motivazione, sulle garanzie



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione algoritmica.” (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2270/2019). Tale assunto, peraltro, deriva altresì dagli artt. 1 e 2 della stessa legge sul procedimento amministrativo, oltre che dal generale principio di buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, Cost., la cui corretta applicazione soddisfa l’esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di tutelare quella parità di trattamento che, nella fattispecie di cui è causa, è stata violata. L’illegittimità del contegno mantenuto dalla parte resistente risulta corroborata, peraltro, anche da pronunce emesse da Codesto Ecc.mo TAR, il quale è intervenuto in subiecta materia con una recentissima pronuncia avente identico oggetto, con la quale ha chiarito che “in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l’errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest’ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)” (TAR Lazio, Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342). D’altra parte, **l’istruzione in questione sarebbe stata necessaria anche sulla base del c.d. principio del soccorso istruttorio**, “consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l’integrazione della 13 documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni precedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per l’anno 2014, poteva essere completata mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale” (Cons. St., Sez. V, sent. n. 2363/2023).

In considerazione della circostanza che la dichiarazione dell’Avv. Salerno non risulta carente, ad ogni modo la stessa avrebbe avuto eventualmente diritto al soccorso istruttorio.



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

All'evidenza, il principio costituisce applicazione del più ampio principio della parità di trattamento, nella misura in cui garantisce a tutti i candidati che abbiano dichiarato gli stessi titoli di godere del medesimo punteggio. Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che, alla luce delle considerazioni che precedono, l'operato dell'Amministrazione non è ammissibile neanche sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 della lex specialis, il quale, rubricato "Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta", sancisce che "2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando". Tale clausola, ove interpretata in difformità alle disposizioni ed ai principi giurisprudenziali *supra* richiamati, merita di essere annullata.

#### ISTANZA CAUTELARE

Tutto quanto sopra dedotto in fatto ed in diritto da pieno sostegno al presente gravame, sotto il profilo del requisito del *fumus boni iuris*. Il presente ricorso è altresì assistito dal requisito del *periculum in mora*. Infatti, nelle more della definizione nel merito del presente gravame, poiché l'Amministrazione, con ulteriori scorrimenti, sta procedendo all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori e poiché, tra questi per il distretto della Corte d'Appello di Bari, vi sono candidati che hanno conseguito un punteggio finale inferiore a quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto all'odierna ricorrente, l'Avv. Salerno rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente. Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso dell'odierna ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon

andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento. Ai sensi dell'art. 56 e 55 c.p.a, si

CHIEDE

la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;  
l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla ricorrente l'attribuzione del corretto punteggio finale, nonché la corretta sua collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero . A sostegno di tale domanda, vale la pena ricordare che codesto Ecc.mo TAR ha positivamente deliberato l'istanza di provvedimento cautelare monocratico proposta dalla candidata che lamentava, l'erroneo posizionamento in graduatoria per errore nella valutazione dei titoli, espressamente riconoscendo che il gravame appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, con riguardo alla corretta determinazione del punteggio per aver correttamente indicato l'abilitazione alla professione di avvocato. Ritenuto conseguentemente che l'Amministrazione debba eseguire una nuova valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente ed attribuire a quest'ultima il conseguente relativo punteggio di 6,80 punti spettante per gli ulteriori titoli indicati in domanda, in conformità ai criteri fissati dal bando, e procedere all'adeguamento e rettifica della **graduatoria di merito rettificata nonché del verbale di valutazione dei titoli, conosciuto in data 23/09/2024 attesa la circostanza che nonostante sia stata presentata istanza di accesso agli atti già in data 16/06/2024 e successivamente in data 07/08/2024 la PA non ha provveduto alla ostensione di alcuno dei documenti richiesti**, all'esito della ridetta rivalutazione, con le conseguenti ulteriori determinazioni; ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere accolta nei modi appena esplicitati;  
così come è stato ritenuto, in altro caso, "di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione "con riserva" del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa" (vedasi, ex plurimis, l'ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022). Come anticipato, all'esito della corretta e completa valutazione dei titoli presentati, la ricorrente



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

avrebbe avuto diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei precedenti sopra menzionati) l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

#### ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, individuati per le vie brevi.

Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.

P.Q.M.

L'Avv. Lucia Anonietta Salerno, nata a Policoro (MT) il 13/12/1978, (C.F. SLRLNT78T53G786W) e residente in Tursi (MT) alla via Romania n. 2 come sopra rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lonoce - del Foro di Brindisi, chiede che codesto Ecc.mo T.A.R., in accoglimento del ricorso, voglia:

1) disporre, previa concessione ex art. 56 e 55 c.p.a., della sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati nonché di ogni altra tutela cautelare anche di segno propulsivo, necessaria a garantire al ricorrente l'attribuzione del corretto punteggio finale e la corretta sua collocazione anche nella graduatoria rettificata ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero, l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estrema natura non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione



Nicola Lonoce

Avvocati e Consulenti

legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione in sovrannumero;

2) in ogni caso, rilevata e dichiarata l'illegittimità del procedimento concorsuale per i motivi tutti esposti in narrativa, assumere le conseguenti determinazioni di annullamento;

3) in ogni caso, annullare ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso;

4) in ogni caso, ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della Graduatoria finale di merito del "Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", per il codice di concorso "BA" - Distretto di Corte d'Appello di Bari, con l'esplicitazione, per ciascun candidato, dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito per gli stessi;

5) Con vittoria di spese e compensi e restituzione del contributo unificato, e richiesta di distrazione a favore di esso procuratore che se ne dichiara antistatario.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00. Si producono tutti i documenti di cui in narrativa e come da separato indice.

Con osservanza.

Francavilla Fontana/Roma 23/09/2024

Avv. Nicola Lonoce